

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 297)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 3<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) della Camera dei deputati nella seduta del 28 novembre 1958 (V. Stampato n. 439)*

**presentato del Ministro degli Affari Esteri**

(FANFANI)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(ANDREOTTI)

**e col Ministro dei Trasporti**

(ANGELINI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 3 DICEMBRE 1958

**Autorizzazione al Ministero degli affari esteri a rimborsare all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato l'onere derivante dalla concessione della tariffa n. 6 ai connazionali che rimpatriano temporaneamente**

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il Ministero degli affari esteri è autorizzato a rimborsare all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato l'onere derivante dalla concessione della tariffa n. 6 a favore dei connazionali che rimpatriano temporaneamente.

La concessione sarà disposta con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, in base alla facoltà prevista dall'articolo 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, relativo alle condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911.

**Art. 2.**

All'onere di lire 40 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1958-59 si farà fronte per 30 milioni e 10 milioni rispettivamente con riduzione degli stanziamenti dei capitoli numeri 20 e 61 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

**Art. 3.**

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.